

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
**16 OTTOBRE 1997 N. 202.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: "Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale".

**Il Presidente della Giunta Regionale**

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lett. A della legge regionale 7.1.1977, n. 1 recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

Vista la legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: "Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1997, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, recante Regolamento di esecuzione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: "Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale".

**Art. 1**

**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, le modalità ed i termini di erogazione dei contributi annui alle organizzazioni di cui al comma 2 del citato articolo 11.

**Art. 2**

**Soggetti proponenti**

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1996 le domande da parte delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) operanti in Sardegna e delle associazioni di volontariato, o consorzi tra di esse, che abbiano previsto espressamente nello statuto la possibilità di svolgere attività in campo di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.), che siano regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato e che abbiano sede in Sardegna.

### **Art. 3**

## **Requisiti di ammissibilità**

1. Sono ammissibili i progetti relativi a:

interventi nei P.V.S., che devono essere redatti nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali;

interventi in ambito regionale di formazione ed educazione allo sviluppo

### **Art. 4**

## **Criteri di valutazione**

1. La priorità di finanziamento è accordata ai progetti che presentino le seguenti caratteristiche:

la proposta è parte di un progetto pluriennale e/o rappresenta la prosecuzione di un progetto già avviato;

La proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri Italiano o della Unione Europea, oppure il contributo regionale è essenziale per l'ottenimento del cofinanziamento stesso;

il progetto prevede il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del Paese in via di sviluppo con il quale si opera, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto;

il progetto prevede il collegamento con Comuni e Province impegnati con finanziamenti dell'8 per mille dei loro bilanci, disponibili a porsi in rete regionale.

### **Art. 5**

## **Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Le domande, che dovranno recare la firma del legale rappresentante dell'organismo, devono pervenire all'Ufficio competente per la cooperazione internazionale della Presidenza della Giunta regionale - Corso Vittorio Emanuele n. 437 - Cagliari entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le proposte di fattibilità devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

in lingua italiana;

in triplice copia;

con l'analisi dei costi e l'ammontare totale, la richiesta di cofinanziamento regionale, esplicando le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo;

con un ammontare massimo di spese generali non superiore al 20% del costo totale del progetto;

con un ammontare massimo per spese di progettazione non superiore al 10% del costo totale del progetto.

3. Le spese non documentabili, corrispondenti a prestazioni d'opera da parte di soggetti interni ed esterni all'associazione richiedente, sono computate, con apposita dichiarazione, nella quota parte di finanziamento dovuta dall'associazione e fino ad un massimo del 5%.

4. Alla domanda per gli interventi nei P.V.S., deve essere allegata idonea documentazione relativa ai rapporti instaurati con i soggetti pubblici e/a privati del Paese estero interessato.

## **Art. 6**

### **Approvazione ed erogazione del contributo**

1. I progetti sono sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13 della stessa Legge regionale n. 19 del 1996 e approvati dalla Giunta regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avviene nel modo seguente:

10% contestualmente alla comunicazione dell'approvazione e accettazione del progetto;

60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;

30% a rendicontazione e conclusione del progetto.

3. Le somme deliberate fino alla certificazione di avvio del progetto devono essere coperte da idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, contro i rischi di una mancata possibilità di realizzazione dello stesso. La Giunta regionale, nel caso in cui i progetti non siano avviati o siano interrotti per documentate cause di forza maggiore, adotterà i provvedimenti necessari a non erogare le quote restanti ed a recuperare o meno l'anticipo se già liquidato, valutando caso per caso. Eventuali modifiche ai progetti presentati devono essere previamente autorizzate con le stesse procedure previste per la loro approvazione.

4. A conclusione dell'attività il soggetto proponente presenta una relazione esauriente sui risultati raggiunti con il progetto finanziamento.

**Art. 7**

**Coordinamento, fattibilità, verifiche e controlli**

1. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la possibilità di verificare la corrispondenza tra l'attività dei soggetti interessati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche avvalendosi della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e dei servizi della Commissione Europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 16 ottobre 1997

**Palomba**

**Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 13 novembre 1997 - Registro n. 3 Presidenza Giunta Reg.le - Fl. N. 164.**